



REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo

via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
tel. 091-7078114 – fax 091-7078010

direzione.turismo@regione.sicilia.it

Posta certificata:

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 7

"Operatori turistici e Promozione del Capitale Umano"
tel 091-7078047 fax.091-7078123

e-

mail: agenziediviaggio@regione.sicilia.it
a.it

giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it

Palermo, Prot. n. **88401 del 10.12.2020**

OGGETTO: Segnalazione in ordine alla lesione della concorrenza ed alla discriminazione sofferta dagli Accompagnatori Turistici rispetto alle Guide Turistiche italiane ed infraUE, nell'ambito della Regione Siciliana. Riscontro

Associazione professionale
Guide Accompagnatrici turistiche
G.A.T.
gat.italia@libero.it
[**gat.italia@pec.it**](mailto:gat.italia@pec.it)

In riscontro alla nota di pari oggetto del 7 dicembre u.s., si ritiene, innanzitutto, di chiarire che le ragioni della lamentata presunta "disparità" di trattamento tra guide turistiche e accompagnatori turistici, a vantaggio della prima figura professionale, (che disparità non è, come si chiarirà in seguito) vanno collegate alla diversa situazione in cui, successivamente all'emanazione della legge regionale n. 8/2004, sono venuti a trovarsi i rispettivi percorsi abilitativi.

Per le guide, essendo stato attivato il percorso previsto dalla legge regionale n. 8/2004, si è riservato solo ai soggetti abilitati dalla Regione l'iscrizione nel rispettivo elenco, non escludendosi, peraltro, ovviamente, l'esercizio della professione nel territorio regionale alle altre guide abilitatesi in altre Regioni.

Per gli accompagnatori, considerata la mancata attivazione dei corsi e l'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, si è affermata una prassi ormai consolidata per cui è stata consentita l'iscrizione nel relativo elenco anche ai soggetti abilitatisi in altre regioni.

Il progetto SEE SICILY, gestendo peraltro somme di derivazione comunitaria e dovendo rispettare le direttive comunitarie, non ha previsto, com'è ovvio, limitazioni alla possibilità di accedere all'offerta dei servizi da parte delle due figure professionali.

Essendo però prevista, con riferimento alla finalità di promozione turistica la necessità di un collegamento territoriale attraverso il riferimento agli elenchi regionali, per le guide si è previsto di andare "oltre" l'elenco, ammettendo le guide abilitate anche in altre Regioni (le quali, per le ragioni predette, non sono iscritte nell'elenco regionale), per gli accompagnatori, invece, dato che è ammessa l'iscrizione nel rispettivo elenco regionale anche di coloro che si sono abilitati in altre Regioni, allora è stata prevista, sì, l'iscrizione, ma ciò non ha significato disparità di trattamento o esclusione, ma solo una diversa considerazione dei criteri e dei

parametri che hanno regolato la registrazione sulla piattaforma digitale. L'iscrizione nell'elenco regionale, infatti, per la categoria degli accompagnatori, è possibile anche per i soggetti abilitatisi in altre Regioni, cosa invece preclusa alle guide come prima spiegato) .

Chiarito ciò, entrando nel merito dell'altro lamentato aspetto, quello della considerazione “separata” delle due figure professionali, va detto che la questione teorica della presunta equiparazione ed unificazione tra guide ed accompagnatori è stata giuridicamente risolta nettamente .

Codesta associazione porta come argomento a sostegno della equiparazione la recentissima sentenza del Consiglio di Stato dello scorso mese di agosto, oggetto di tanti approfondimenti da parte dell'Assessorato a proposito dei dubbi relativi alla prosecuzione delle operazioni già intraprese per svolgere gli esami di abilitazione di guida turistica.

Sennonchè la citata sentenza non affronta il problema dell'equiparazione tra le due figure professionali, ma afferma il principio secondo cui è inibito alle Regioni di poter validamente abilitare le guide turistiche, in assenza di direttive unitarie valide per tutto il territorio nazionale.

Nel 2018, invece, il CGA si è pronunciato in via definitiva proprio sulla specifica questione della equiparazione e ha detto a chiare lettere che le due professioni sono separate, peraltro confutando proprio il ragionamento fondato sui contenuti dell'art. 6 del Codice del Turismo preso in considerazione da Codesta Associazione.

La pronuncia del CGA, come probabilmente già noto, è intervenuta per definire un giudizio di appello contro la sentenza del primo grado del TAR Catania che, di contro, aveva invece sostenuto tale equiparazione, imponendo all'Amministrazione di iscrivere nell'elenco delle guide turistiche quegli accompagnatori che avevano fatto ricorso contro il diniego di iscrizione notificato dall'Assessorato.

La sentenza di appello del CGA, emessa a seguito dell'impugnativa proposta dal dall'Assessorato Turismo, ha invece annullato la sentenza di primo grado, ragionando proprio sul riconoscimento della diversità delle due professioni e ha previsto la cancellazione di quegli accompagnatori turistici prima iscritti nell'elenco delle guide turistiche.

Ha affermato, in particolare, il CGA nella predetta sentenza:

“Essenzialmente la questione intorno alla quale ruota la controversia de qua attiene all'interpretazione delle professioni turistiche che hanno ad oggetto la prestazione di servizi di accompagnamento e guida. In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che l'art. 6 ha previsto l'unificazione di professioni un tempo distinte (guida e accompagnatore) in un'unica professione: quella di guida e accompagnatore turistico. Da qui l'illegittimità del diniego da parte dell'Amministrazione appellante all'inserimento dei ricorrenti in primo grado – tutti soggetti iscritti nell'albo degli accompagnatori turistici – nell'albo delle guide turistiche.

Il Collegio ritiene – come si avrà modo di esporre meglio più avanti – che detta interpretazione sia errata.”

Rinviando alla sentenza che si allega il complesso percorso argomentativo adottato dal CGA, che, lo scrivente ufficio, certamente dal punto di vista giuridico non può contestare, attesa anche la competenza e la qualificazione istituzionale dell'organo da cui proviene, lo stesso giudice amministrativo più oltre ha scritto:

*“ Il Collegio ritiene che l’art. 6 del Codice del turismo manifesta la volontà del legislatore statale di elencare le professioni turistiche ammesse nel nostro ordinamento **mantenendo la distinzione tra guida turistica e accompagnatore turistico.***

La volontà del legislatore statale è poi confermata – sul piano dell’evoluzione sistemica dell’ordinamento:

*- dall’art. 3 comma 1, della legge n. 97 del 2013 (l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale) nel disciplinare un tratto della sola professione turistica di guida turistica conferma **che le due professioni sono distinte** nel nostro ordinamento in ragione di quanto previsto dall’art. 6 del Codice del turismo;*

*- dal previgente art. 10 comma 4 della legge n. 40 del 2007 che non ha promosso una liberalizzazione per l’esercizio delle professioni, **né determinato una unificazione delle due professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico;***

*- dall’art. 3 comma 5, d.l. 138/2011, convertito nella legge 148 del 2011, che è una disposizione che non modifica in alcuna parte l’art. 6 del Codice del Turismo e che – contrariamente da quanto affermato dal giudice di prime cure – **non incide sulla distinzione tra le due professioni di guida turistica e accompagnatore turistico.***

*Diversamente dalla conclusioni cui è pervenuto il Tar, questo Consiglio ritiene che tanto il Codice del turismo che le altre disposizioni di leggi statali richiamate **non diano adito ad alcun dubbio interpretativo in merito alla permanenza della distinzione tra la professione di guida turistica e di accompagnatore turistico.***

Ancora:

La giurisprudenza costituzionale nel definire l’ambito delle competenze legislative statali e regionali per la materia delle professioni turistiche esprime l’esigenza che la disciplina di un settore dal forte impatto economico –sociale per i territori, mantenga un carattere di unitarietà veicolato attraverso la definizione da parte statale dei principi fondamentali applicabili alla professioni turistiche.

*L’interpretazione dell’art. 6 offerta dalle decisioni impugnate è errata in riferimento alla formulazione letterale della disposizione **per la quale la congiunzione “e” non può essere intesa come una specie di avvenuta parificazione delle due professioni assimilate**, ora e solo per la Regione Siciliana, in una nuova figura professionale di “guida e accompagnatore turistico”. Se il legislatore statale avesse voluto promuovere una innovazione così significativa per le professioni turistiche e per un settore nevralgico per l’economia del paese, avrebbe affidato la sua intenzione ad una formulazione letterale completamente diversa da quella dell’art. 6 che dal punto di vista letterale elenca le professioni turistiche previste nel nostro ordinamento.*

Il diniego apposto dall’Amministrazione regionale alla diffida dei ricorrenti in primo grado è legittimo** perché posto in essere in ragione di quanto previsto dalla legislazione regionale siciliana, atteso che nell’art. 6 del Codice del turismo **permane la distinzione tra le due figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Infine:

*Non convince il ragionamento seguito dal giudice di prime cure anche in riferimento a un altro aspetto delle decisioni impugnate. Ammesso – solo per un momento - che l’art. 6 del Codice del turismo avesse innovato l’ordinamento nel prevedere come professione turistica quella di “guida e accompagnatore”, il giudice avrebbe dovuto trarre da tale novella la logica conseguenza che le professioni turistiche di guida turistica e di accompagnatore turistico come disciplinate della legge statale n. 135 del 2001 e dalla legge regionale n. 8 del 2004, sarebbero state sostituite dalla nuova professione di “guida e accompagnatore” che risulterebbe distinta tanto da quella di guida che da quella di accompagnatore, con la conseguenza che gli accompagnatori turistici e le guide turistiche – così come definiti nei rispettivi albi – permarrebbero tali, in attesa che il legislatore (statale e regionale) definisca le modalità di accesso e l’eventuale iscrizione al nuovo albo di “guida e accompagnatore turistico”. **Non può ammettersi**, continuando a seguire in ipotesi le superiori premesse, **che l’errata equiparazione tra le due figure professionali comporti la***

possibilità degli accompagnatori di essere ricompresi fra le guide. Ciò conferma l'erroneità del ragionamento seguito dal Tar che come anticipato non merita di essere confermato.

*Il Collegio ritiene che quanto ulteriormente dedotto in appello debba essere scrutinato muovendo dal presupposto che l'art. 6 del Codice del turismo **non ha unificato le due professioni di guida turistica e accompagnatore turistico in un'unica e nuova professione di "guida/accompagnatore turistico"**.*

Allo stato attuale, pertanto, quanto richiesto da Codesta Associazione deve necessariamente riscontrarsi negativamente, alla luce della legislazione vigente, così come interpretata ed applicata dal massimo giudice amministrativo, secondo quanto rappresentato e ben evidenziato in precedenza.

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Lucia Di Fatta

L'Assessore
Dott. Manlio Messina

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Librizzi)